

Proposta consolidata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modificazione della direttiva 96/92/CE

concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Capo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione delle reti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) "generazione": la produzione di energia elettrica;
 - 2) "produttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica;
 - 3) "autoproduttore": la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica essenzialmente per uso proprio;
 - 4) "produttore indipendente":
 - a) un produttore che non svolge funzioni di trasmissione o distribuzione di energia elettrica sul territorio coperto dalla rete in cui è stabilito;
 - b) negli Stati membri in cui non esistono imprese verticalmente integrate e si ricorre a una procedura di gara, è produttore indipendente, secondo la definizione di cui alla lettera a), il produttore che può non essere soggetto esclusivamente all'ordine di priorità economica della rete interconnessa;
 - 5) "trasmissione": il trasporto di energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della fornitura ai clienti finali o ai distributori;
 - 6) "distribuzione": il trasporto di energia elettrica su reti di distribuzione a media e a bassa tensione per le consegne ai clienti;
-

- 7) "clienti": [] i clienti finali, grossisti, o non domestici di energia elettrica e le società di distribuzione;
- 8) "clienti grossisti": qualsiasi persona fisica o giuridica [] che acquista o vende energia elettrica e che non svolge funzioni di trasmissione, generazione o distribuzione all'interno o all'esterno della rete in cui è stabilita;
- 9) "cliente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica per uso proprio;
- 10) "cliente non domestico": qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista elettricità non destinata al proprio uso domestico, inclusi i produttori, le imprese di trasmissione e distribuzione e i clienti grossisti;
- 11) "cliente idoneo": un cliente libero di acquistare elettricità dal fornitore di sua scelta, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1;
- 12) "dispositivi di interconnessione": apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
- 13) "rete interconnessa": un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante uno o più dispositivi di interconnessione;
- 14) "linea diretta": linea elettrica complementare alla rete interconnessa;
- 15) "priorità economica": la classificazione di fonti di energia elettrica secondo criteri economici;
- 16) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione;
- 17) "utente della rete": ogni persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione;
- 18) "fornitura": la consegna e/o la vendita di energia elettrica ai clienti;
- 19) "impresa elettrica integrata": un'impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
- 20)** "impresa verticalmente integrata": un'impresa controllata da un'altra, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹, e in cui le società interessate svolgono due o più delle seguenti funzioni: generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica;
- 21) "impresa orizzontalmente integrata": un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore elettrico;

¹ Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese; GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

- 22) "procedura di gara di appalto": procedura mediante la quale il fabbisogno supplementare e le capacità di sostituzione programmati sono coperti da forniture provenienti da impianti di generazione nuovi o esistenti;
- 23) "programmazione a lungo termine": programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione e di trasmissione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica della rete ed assicurare la fornitura ai clienti;
- 24) "piccola rete isolata": ogni rete con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, in cui meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
- 25) "gestore della rete": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione/distribuzione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione/distribuzione di energia elettrica.

Capo II

Norme generali di organizzazione del settore

Articolo 3

1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese elettriche, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, nella prospettiva di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, e non discriminano tra esse per quanto riguarda i loro diritti o obblighi.
 2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la protezione dell'ambiente. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Quale mezzo per adempiere agli obblighi di servizio pubblico in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, protezione climatica e gestione della domanda, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi vogliano accedere al sistema.
-

3. Gli Stati membri assicurano che nel rispettivo territorio la totalità dell'utenza domestica e delle PMI benefici del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di elettricità di una determinata qualità a prezzi accessibili¹ e ragionevoli. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire elevati livelli di tutela del consumatore, specie per quanto riguarda la trasparenza in materia di condizioni del contratto, le informazioni generali e i dispositivi di composizione delle controversie. Queste misure comprendono in particolare quelle che figurano nell'allegato.
4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, della tutela dell'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la gestione della domanda, e della sicurezza dell'approvvigionamento, specie garantendo o agevolando la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 5, 6, 16 e 21 nella misura in cui la loro applicazione osti all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell'interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non sia talmente pregiudicato da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l'altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei secondo la presente direttiva e l'articolo 86 del trattato.

Articolo 3bis

1. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri notificano ogni due anni alla Commissione tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi del servizio universale e del servizio pubblico, anche se non prevedono deroghe alle disposizioni della presente direttiva. Successivamente, essi notificano ogni due anni alla Commissione le modifiche alle misure adottate per adempiere gli obblighi del servizio universale e del servizio pubblico, anche se tali misure richiedono una deroga alle disposizioni della presente direttiva. []

¹ Sarà inserito il seguente considerando:
Per prezzo accessibile s'intende un prezzo definito da uno Stato membro a livello nazionale in base a specifiche condizioni nazionali che può implicare la fissazione di tariffe comuni indipendentemente dall'ubicazione oppure opzioni tariffarie speciali per venire incontro alle esigenze degli utenti a basso reddito. L'accessibilità per i singoli consumatori è connessa alla loro capacità di sorvegliare e controllare le loro spese.

2. La Commissione pubblica ogni due anni una relazione che analizza le varie misure emanate negli Stati membri per rispettare elevati livelli di servizio pubblico e che esamina l'efficacia di tali misure. Se del caso, *tale relazione include* raccomandazioni in ordine alle misure da adottare a livello nazionale per realizzare elevati livelli qualitativi di servizio.

Capo III

Generazione

Articolo 4

[Soppresso]

Articolo 5

1. Per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.
 2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni di costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. Tali criteri possono riguardare quanto segue:
 - a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e dell'apparecchiatura correlata;
 - b) la protezione della salute e sicurezza pubblica;
 - c) la protezione dell'ambiente;
 - d) l'assetto del territorio e la localizzazione;
 - e) l'uso del suolo pubblico;
 - f) l'uso efficiente dell'energia;
 - g) la natura delle fonti primarie;
 - h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali le capacità tecniche, economiche e finanziarie;
 - i) la conformità alle misure adottate in forza dell'articolo 3.
-

3. I criteri e le procedure sono resi pubblici.
4. I richiedenti sono informati dei motivi del diniego dell'autorizzazione. Detti motivi debbono essere obiettivi e non discriminatori, debitamente fondati e adeguatamente documentati. Il richiedente deve disporre di procedure di ricorso.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono, a fini di sicurezza dell'approvvigionamento, a che sia possibile bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. *Tali gare possono riguardare nuove capacità o la gestione della domanda.* Una procedura di gara tuttavia può essere bandita soltanto se sulla base della procedura di autorizzazione la capacità in costruzione non è sufficiente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
2. *Gli Stati membri possono prevedere, a fini di tutela ambientale e di promozione di nuove tecnologie nascenti, la possibilità di bandire gare per nuove capacità sulla base di criteri pubblicati. Tali gare possono riguardare nuove capacità o la gestione della domanda. Una procedura di gara tuttavia può essere bandita soltanto se, sulla base della procedura di autorizzazione, la capacità in costruzione non è sufficiente a realizzare questi obiettivi.*
3. Le caratteristiche della procedura di gara di appalto per i mezzi di generazione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte.

Il capitolato d'oneri è messo a disposizione di qualsiasi impresa interessata, stabilita nel territorio di uno Stato membro, in modo che essa disponga di tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Il capitolato d'oneri contiene la descrizione particolareggiata delle condizioni del contratto di appalto, e della procedura che tutti gli offerenti devono seguire, nonché l'elenco completo dei criteri di selezione dei candidati e di aggiudicazione dell'appalto. Tali capitolati possono altresì riferirsi alle materie di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Il bando di gara per le capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.
5. Gli Stati membri designano un'autorità oppure un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, responsabile dell'organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara. Tale autorità o organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte.

Articolo 6bis

1. Gli Stati membri [] garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Tale controllo riguarda, in particolare, l'equilibrio fra domanda ed offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o di costruzione []. Entro il 31 luglio di ogni anno essi pubblicano una relazione che dà conto delle risultanze dei controlli in materia e delle misure adottate o previste per risolvere tali questioni e la trasmettono immediatamente alla Commissione.
2. Sulla scorta della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione che esamina le questioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità nella Comunità, in particolare l'equilibrio esistente e previsto tra domanda e offerta. Se del caso, detta relazione include delle raccomandazioni.

Capo IV

Gestione della rete di trasmissione

Articolo 7

1. Gli Stati membri designano, oppure richiedono alle imprese [] proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete [].
-

2. Gli Stati membri fanno sì che siano elaborate e pubblicate norme tecniche che determinino i requisiti tecnici minimi di progettazione e di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette. Tali requisiti garantiscono l'interoperabilità delle reti, e sono obiettivi e non discriminatori. Essi sono notificati alla Commissione, a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ¹.
3. Il gestore della rete è responsabile della gestione dei flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse; a tal fine, egli è responsabile della sicurezza, affidabilità e efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità dei servizi ausiliari necessari.
4. Il gestore della rete fornisce al gestore di ogni altra rete con la quale la sua è interconnessa informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa.
5. Il gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
6. Il gestore della rete di trasmissione che, sotto il profilo dell'assetto proprietario, non sia già totalmente autonomo da altre attività non connesse con la rete deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione delle decisioni, da altre attività non relative alla trasmissione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete integrata si applicano i seguenti criteri minimi:

- a) le persone responsabili della gestione della rete non possono partecipare a strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione giornaliera dell'attività di generazione, distribuzione e di fornitura; []

¹ GU L 109 del 26/04/1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

- b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi personali dei responsabili della gestione della rete di trasmissione siano presi in considerazione in modo da garantire che tali persone possano agire con indipendenza;
- c) il gestore della rete dovrebbe essere de jure e de facto indipendente dall'impresa integrata per l'accesso alle risorse necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;
- d) il gestore della rete deve predisporre un programma di adempimenti ove figurano le misure prese per escludere comportamenti discriminatori; il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo; esso deve essere predisposto e il suo rispetto controllato da un responsabile, che è una persona fisica o giuridica, designato [dal presidente/direttore generale]¹, al quale detto responsabile deve riferire, dell'impresa elettrica integrata cui appartiene il gestore della rete; una relazione annuale che dà conto delle misure prese deve essere presentata dal responsabile all'autorità [] di regolazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 e pubblicata.

Articolo7bis

I gestori della rete di trasmissione acquisiscono l'energia che utilizzano per coprire le perdite di energia e la capacità addizionale della loro rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.

Articolo 8

1. Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell'impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.
2. Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d'appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l'impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell'energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.

¹ Deve essere esaminata l'equivalenza linguistica di tale termine.

3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.
4. Per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, in una proporzione che in ogni anno civile non superi il 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato.
5. Gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione il rispetto di livelli minimi di investimento per la manutenzione e lo sviluppo della rete, compresa la capacità di interconnessione.
6. Le regole di bilanciamento adottate dai gestori della rete sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. *I prezzi* e le condizioni di fornitura di questi servizi da parte dei gestori della rete di trasmissione sono trasparenti e stabiliti in modo non discriminatorio in corrispondenza ai prezzi prevalenti sul mercato, sono pubblicati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 e sono fissati o approvati dall'autorità [] di regolazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 in maniera compatibile con la procedura fissata all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 9

Il gestore della rete di trasmissione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

Capo V

Gestione della rete di distribuzione

Articolo 10

1. Gli Stati membri possono imporre alle imprese di distribuzione l'obbligo di rifornire i clienti con sede in una data zona. Le tariffe per tali forniture possono essere regolamentate, in particolare per garantire il pari trattamento dei clienti interessati.
-

2. Gli Stati membri designano, oppure richiedono alle imprese che possiedono o sono responsabili delle reti di distribuzione di designare un gestore responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di distribuzione in una data zona e dei suoi relativi dispositivi di interconnessione con altre reti.
3. Gli Stati membri hanno cura che il gestore della rete agisca a norma degli articoli 11 e 12.
4. Il gestore della rete che non sia già pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non correlate alla rete di distribuzione deve essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione delle decisioni, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.

Per garantire l'indipendenza del gestore della rete integrata si applicano i seguenti criteri:

- a) le persone responsabili della gestione della rete non devono partecipare a strutture societarie dell'impresa elettrica integrata che siano responsabili, direttamente o indirettamente, della conduzione giornaliera delle attività di generazione, trasmissione e fornitura di elettricità [];
 - b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi personali dei responsabili della gestione della rete di distribuzione siano presi in considerazione in modo da garantire che tali persone possano agire con indipendenza;
 - c) il gestore della rete dovrebbe essere *de jure e de facto indipendente dall'impresa integrata per l'accesso alle risorse* necessarie alla manutenzione e allo sviluppo della rete;
 - d) il gestore della rete deve predisporre un programma di adempimenti ove figurano le misure prese per escludere comportamenti discriminatori; il programma deve indicare gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo; esso deve essere predisposto e il suo rispetto controllato da un responsabile, *che è una persona fisica o giuridica*, designato dal presidente/direttore generale, al quale detto responsabile deve riferire, dell'impresa elettrica integrata cui appartiene il gestore della rete; una relazione annuale che dà conto delle misure prese deve essere presentata dal responsabile all'autorità [] di regolazione *di cui all'articolo 22, paragrafo 1* e pubblicata.
-

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano dal 1° gennaio 2003. Gli Stati membri possono decidere di non applicarle alle imprese elettriche integrate che forniscono meno di [100 000]¹ clienti.

Articolo 11

1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce nella sua zona la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.
2. In ogni caso egli non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti.
3. Lo Stato membro può imporre al gestore della rete di distribuzione che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

Articolo 12

Il gestore della rete di distribuzione deve mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività.

Articolo 12bis

Le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6 e dell'articolo 10, paragrafo 4 non ostano alla gestione di una rete combinata di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore che sia indipendente, sotto il profilo della veste giuridica, dell'organizzazione e dell'assunzione di decisioni, da altre attività non connesse alla gestione di una rete di trasmissione e di distribuzione e che risponda al dettato dell'articolo 7, paragrafo 6.

¹ *Soglia da rivedere alla luce di ulteriori informazioni che dovrà fornire la Commissione.*

Capo VI

Separazione e trasparenza della contabilità

Articolo 13

Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata ovvero le autorità competenti per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 20, paragrafo 3 hanno diritto di accedere alla contabilità delle imprese di generazione, trasmissione o distribuzione la cui consultazione sia necessaria per lo svolgimento dei loro controlli.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese elettriche sia tenuta a norma dei paragrafi da 2 a 5.
2. Le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società¹. Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.
3. Le imprese elettriche integrate tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le attività di generazione, distribuzione e fornitura e, se del caso, conti consolidati per altre attività non correlate all'elettricità, come sarebbero tenute a fare se dette attività fossero svolte da imprese separate, al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite per ciascuna attività.

¹ GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Le imprese la cui produzione annua è inferiore a xx terawatt non sono tenute a produrre i conti separati di cui al presente paragrafo.

4. Le imprese specificano nell'allegato ai conti annuali le norme di ripartizione dell'attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi applicate nella redazione dei conti separati, di cui al paragrafo 3. Tali norme possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Tali modifiche devono essere citate nell'allegato e debitamente motivate.

5. Nell'allegato le imprese indicano ogni operazione di una certa entità effettuata con imprese collegate, ai sensi dell'articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati¹, o con le imprese associate, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, oppure con le imprese appartenenti agli stessi azionisti.

Articolo 15

[Soppresso]

Capo VII

Organizzazione dell'accesso alla rete

Articolo 16

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. []

2. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso qualora manchi della necessaria capacità. Il diniego deve essere debitamente motivato, in particolare alla luce dell'articolo 3.

¹ GU n. L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

Articoli 17 e 18

[Soppressi]

Articolo 19

1. I clienti idonei sono clienti liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta all'interno della Comunità []. Gli Stati membri provvedono affinché tali clienti idonei siano:
 - a) fino al 1° gennaio 2003, i clienti idonei specificati nell'articolo 19, paragrafi 1 e 3 della direttiva 96/92/CE. Gli Stati membri pubblicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
 - b) entro il 1° gennaio 2003, tutta l'utenza non domestica;
 - c) dal 1° gennaio 2005 al massimo, tutta l'utenza.
2. Per evitare squilibri nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica si applica quanto segue:
 - a) i contratti di fornitura di elettricità con un cliente idoneo della rete di un altro Stato membro non possono essere vietati se il cliente è considerato idoneo nelle due reti interessate;
 - b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è considerato idoneo soltanto in una delle due reti, la Commissione può, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, obbligare la fornitura richiesta di energia elettrica su richiesta dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire che:
 - i) i produttori indipendenti e gli autoproduttori trattino l'accesso alla rete per approvvigionare i propri impianti e società controllate con sede nello stesso o in un altro Stato membro, attraverso le reti interconnesse;
 - ii) i produttori esterni al territorio coperto dalle reti concludano contratti di fornitura a seguito di un bando di gara di appalto per nuove capacità di generazione e abbiano accesso alla rete per l'esecuzione di tali contratti.
-

2. Gli Stati membri fanno sì che le parti trattino in buona fede e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale ostacolando il buon esito delle trattative.
3. Gli Stati membri designano un'autorità competente indipendente dalle parti per risolvere le controversie relative ai contratti e alle trattative in questione. In particolare tale autorità deve risolvere le controversie relative ai contratti, alle trattative ed al diniego di accesso o rifiuto di acquisto.
4. La soluzione delle controversie transfrontaliere è demandata all'autorità preposta alla composizione delle controversie per la rete del gestore che nega l'uso o l'accesso al sistema.
5. Il ricorso a questa autorità fa salvi i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario.

Articolo 21

1. Gli Stati membri prendono le misure per consentire che:
 - tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei;
 - qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito, mediante una linea diretta, da un produttore e, qualora gli Stati membri ne autorizzino l'esistenza, da imprese fornitrici di energia elettrica.
 2. Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere oggettivi e non discriminatori.
 3. *Le possibilità di approvvigionamento mediante una linea diretta di cui al paragrafo 1 non modificano le possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 16.*
-

4. Gli Stati membri possono subordinare l'autorizzazione della costruzione di una linea diretta al diniego di accesso alle reti ai sensi dell'articolo 16 o, a seconda dei casi, all'avvio di una procedura di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 20.
5. Gli Stati membri possono negare l'autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 3. Il diniego deve essere debitamente motivato.

Articolo 22

1. Gli Stati membri designano uno o più organi competenti in quanto autorità di regolazione. Tali autorità sono totalmente indipendenti dall'industria elettrica. Esse sono [] responsabili del controllo costante del mercato, in particolare per quanto riguarda il livello di concorrenza e:
 - a) [] le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione;
 - b) [] le condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento,
 - c) [] le tariffe per rispecchiare i costi o gli introiti relativi alla trasmissione transfrontaliera dell'elettricità;
 - d) [] le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, congiuntamente con l'autorità o le autorità [] di regolazione degli Stati membri con i quali esiste interconnessione;
 - e) [] dispositivi per risolvere problemi di congestione nell'ambito delle reti nazionali di elettricità;
 2. Se il gestore della rete è pienamente indipendente, in termini di assetto proprietario, da altre attività non correlate alla trasmissione e alla distribuzione, le autorità di regolazione approvano, prima che entrino in vigore, almeno le metodologie usate per calcolare le tariffe di trasmissione e distribuzione, i prezzi di bilanciamento e le regole di cui all'articolo 8, paragrafo 6.
-

3. Le autorità di regolazione possono chiedere, se necessario, ai gestori della rete di modificare le condizioni, i prezzi, le regole e i dispositivi di cui al paragrafo 1 per garantire che questi siano ragionevoli e applicati in modo non discriminatorio.
4. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un operatore di una rete di trasmissione o distribuzione in merito alle condizioni, ai prezzi, alle regole e ai dispositivi di cui al paragrafo 1 può adire l'autorità di regolazione, che adotta una decisione vincolante entro due mesi.
5. Gli Stati membri designano uno o più organi competenti per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le autorità di regolazione di cui al paragrafo 1 siano in grado di adempiere le loro funzioni, descritte ai paragrafi da 1 a 5, con efficacia e sollecitudine.
7. Gli Stati membri introducono dispositivi idonei ed efficienti di regolazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, in particolare a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Detti dispositivi tengono conto delle disposizioni del trattato e in particolare dell'articolo 82.
8. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso d'inosservanza delle norme di riservatezza previste dalla presente direttiva, siano prese misure idonee, inclusi procedimenti amministrativi o penali secondo il rispettivo diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili.

Articolo xx

Le direttive 90/547/CEE e 91/296/CEE sono abrogate con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2003.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 23

In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia o quando è minacciata l'integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrità della rete, uno Stato membro può adottare temporaneamente le necessarie misure di salvaguardia.

Tali misure devono causare il minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte improvvisamente.

Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso le modifichi o le abroghi nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l'interesse comune.

Articolo 23bis

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni di energia elettrica da paesi terzi effettuate durante il precedente anno solare.

Articolo 24

1. Gli Stati membri in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d'interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richieste, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
-

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capi IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
3. Gli Stati membri che, dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l'esistenza di seri problemi per la gestione di loro piccole reti isolate, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capi IV, V, VI e VII, che possono essere loro concesse dalla Commissione. Quest'ultima informa gli Stati membri di tali richieste prima di prendere una decisione, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente paragrafo si applica anche al Lussemburgo.

Articolo 25

1. La Commissione, entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio e una relazione sulle esigenze in materia di armonizzazione non connesse alle disposizioni della presente direttiva. Se necessario, la Commissione allega a tale relazione qualsiasi proposta di armonizzazione necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
 2. Il Consiglio e il Parlamento europeo si pronunciano sulle suddette proposte entro due anni dalla loro presentazione.
-

Articolo 26

Entro il [indicare una data], la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita e sui progressi compiuti nel realizzare un mercato interno completo e pienamente operativo per l'energia elettrica, in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio possano valutare a tempo debito se emanare disposizioni per migliorare ulteriormente il mercato interno dell'energia elettrica. In particolare, la relazione esamina in che misura gli obblighi di separazione e di tariffazione di cui alla presente direttiva siano riusciti a garantire un accesso corretto e non discriminatorio al sistema elettrico della Comunità. La relazione valuta inoltre eventuali requisiti di armonizzazione necessari non connessi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 27¹

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva [96/92/CE] entro il 19 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Date le specificità tecniche delle loro reti elettriche, il Belgio, la Grecia e l'Irlanda hanno a disposizione un periodo supplementare di rispettivamente 1 anno, 2 anni e 1 anno per adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali Stati membri, qualora facciano uso di questa facoltà, ne informano immediatamente la Commissione.

¹ *L'articolo 4, relativo all'entrata in vigore della direttiva **di modifica**, è redatto come segue:*
“Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.”

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 29

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO
(Articolo 3)

Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela del consumatore, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e la direttiva 93/13/CE del Consiglio², gli Stati membri provvedono a quanto segue:

- a) che i clienti *domestici e le PMI* abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio dell'energia elettrica e del gas che specifichi:
- l'identità e l'indirizzo del fornitore,
 - i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,
 - i tipi di servizio di manutenzione offerti,
 - i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione;
 - la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, *l'esistenza di un eventuale diritto di recesso*;
 - l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, e
 - le modalità di avvio delle procedure di composizione delle vertenze, conformemente alla lettera f);
- b) che i clienti *domestici e le PMI* ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni del contratto e abbiano la libertà di recedere in caso di rifiuto delle nuove condizioni;
- c) alla disponibilità per il pubblico, e in particolare per i clienti finali *domestici e le PMI*, di informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni-tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi dell'energia elettrica e del gas e all'uso dei medesimi;
- d) che i fornitori di elettricità specifichino nelle fatture inviate a ciascun *cliente* finale, la composizione *globale* della combinazione di combustibili utilizzati *su base annua* per la generazione dell'elettricità consumata dal cliente finale rifornito; vanno specificati i costi relativi dei vari combustibili utilizzati per generare un'unità di energia elettrica fornita ai clienti finali e l'importanza relativa di ciascuna fonte di energia in relazione alla produzione di gas a effetto serra;
- e) che siano adottate inoltre misure atte a proteggere la clientela più debole;
- f) che siano disponibili procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami dei clienti finali; che siano adottate misure per consentire un'equa e rapida soluzione delle vertenze, affiancata dall'introduzione, laddove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo; essi sono tenuti a conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione³.

¹ GU L 144 del 04/06/1997, pag. 19.

² GU L 95 del 21/04/1993, pag. 29.

³ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
